


# **POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA**



**Capitolato di Polizza di Assicurazione della  
Responsabilità Civile derivante della circolazione dei  
veicoli a motore dell'AMG Energia S.p.A  
amministrata a "Libro Matricola"**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 1/14  |

per **Assicurazione**: il contratto di assicurazione;

per **Coassicurazione**: il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;

per **Polizza**: il documento che prova l'assicurazione;

per **Legge**: Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;

per **Regolamento**: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;

per **Impresa o Società o Compagnia**: l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;

per **Delegataria**: l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti ai rischi;

per **Coassicuratrice**: la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;

per **Contraente**: Ente appaltante AMG ENERGIA S.P.A.

per **Assicurato**: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;

per **Proprietario**: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

per **Conducente**: la persona fisica alla guida del veicolo;

per **Tariffa**: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;

per **Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

per **Scoperto**: l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

per **Franchigia**: l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;


per **Rischio**: la probabilità che si verifichi il sinistro; per **Risarcimento**: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

per **Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;

per **Ebbrezza**: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;

per **Attestazione sullo stato del rischio**: il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

per **Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|  | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|  |   | PAGINE 2/14  |

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DI RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stessa che comporta aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze si sono verificate.

### ART. 2 VARIAZIONI DI RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, la sensibile mutata composizione della tipologia di veicoli componenti la flotta aziendale.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

### ART. 3 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 2 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie ove esistenti, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.


### ART 4 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 3( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta dell'art 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 11, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 3/14  |

## Art. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 3 e 4 delle Condizioni del presente capitolato e con decorrenza del termine di cui al secondo capoverso del citato art. 3, dalla ricezione della citata dichiarazione.

## Art. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/10/2016, anche se il premio o la prima rata di premio e le rate successive possono essere pagati **entro 60 giorni** dalla loro decorrenza.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentunesimo giorno dopo quello della scadenza.

Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti direttamente all'Agenzia della Società ove è assegnata la Polizza.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

## Art. 7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla prima scadenza annuale utile. Tale facoltà deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un **preavviso di almeno 3 mesi** rispetto alla predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto. Nel caso di recesso anticipato, la Società e' tenuta a fornire contestualmente al Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo art. 4.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

## Art. 8 – DURATA, RATEAZIONE E SCADENZA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalle ore **24 del 31/10/2016 alle ore 24 del 31/10/2017** e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo essendo esclusa la clausola di tacito rinnovo.


Il contratto avrà quindi durata pari ad 1 (uno) anno.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, **richiedere** alla Società, la proroga della presente assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, esclusivamente al fine di espletare una nuova gara di appalto. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

## Art. 9 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEI SINISTRI.

In caso di sinistro interessante le garanzie prestate dal presente contratto, il Contraente e' tenuto a denunciare il sinistro alla Società debitamente corredato con le informazioni e/o la documentazione relativa alla pratica.

La denuncia del sinistro deve essere possibilmente redatta, ai sensi dell'art. 143 della Legge, sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu"), o modello similare che dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario,

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 4/14  |

Conducentedel veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

La liquidazione dei sinistri relativi alla Sezione 1 potrà avvenire:

- sulla base della procedura di "risarcimento diretto" in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la resp. civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'art. 149 della Legge e dal Regolamento;
- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 141 della Legge;
- sulla base della procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.

#### Art. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'assicurato deve informare la società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

#### Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alla Legge, al Regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente o l'Assicurato.

#### Art. 12 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.


#### Art. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, telex, e-mail e simili) indirizzata alla Società, anche per il tramite dell'Agenzia a cui la Società ha assegnato la Polizza.

#### Art. 14 - IMPOSTE

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 5/14  |

## Art. 15 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SUI SINISTRI

La Società

1. entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

Il dettaglio dei sinistri così come sopra redatto dovrà essere fornito anche in formato non modificabile.


La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- ☐ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- ☐ rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.*

*Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25.00 (venticinque/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui sopra.*

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 6/14  |

#### **Art. 16 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA**

Come da lettera E delle "Condizioni Aggiuntive".

#### **Art. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **ART. 18 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo

subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.

#### **Art. 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

#### **Art. 20 - VALIDITÀ DELLE NORME DATTILOSCRITTE**


Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 21 - Coassicurazione e delega (valida in caso di ripartizione del rischio)**

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato

A deroga dell' Art. 1911 del Codice Civile, la Società Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 7/14  |

## Art. 22 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 6760430352.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

\* Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE


### ART. 23- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre altresì:

- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|  | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|  |   | PAGINE 8/14  |

trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;

- anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;

- relativamente alle macchine agricole, la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
- il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all'Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- l'impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale;
- la responsabilità per i danni causati che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

#### ART. 24 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.


#### ART. 25 - CESSAZIONE DI RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta. Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

#### ART. 26 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente, anche nel caso della previsione secondo la quale il documento denominato "attestato di rischio" non sia sottoposto all'obbligo di rilascio da parte dell'Impresa di Assicurazione, una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|  | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|  |   | PAGINE 9/14  |

- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

#### ART. 27 - MASSIMALI DI GARANZIA

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: Euro 6.000.000,00 (seimilioni) per tutti i veicoli assicurati con il presente contratto

#### ART. 28 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 27.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 26.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 31/10/2016 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

#### ART. 29 - MEZZI DA ASSICURARE

Come da elenco veicoli .

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie / aggiuntive; di seguito riportate e sempre operanti.

Il parco automezzi dell' Ente così come descritto nell'allegato di cui sopra, è aggiornato al **20/07/2016**.


Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.

Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al **20/07/2016**.

Nel caso in cui alla data di effetto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

#### ART. 30 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 10/14   |

## ART. 31- TARIFFE APPLICABILI

### A. TARIFFA BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, così come prevista dalla normativa vigente.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### B. TARIFFA FISSA - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

### C. TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Se la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato all'Art. che segue 29, il Contraente/Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia stessa.


### D. TARIFFA FISSA

Se la presente assicurazione è stipulata nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa.

## ART. 32 – TARIFFE DA APPLICARE

Rispetto al parco mezzi assicurato, dovranno essere applicate le seguenti tariffe:

- Bonus/Malus per tutte le autovetture;
- Bonus/Malus o forma equivalente per a u t o c a r r i , ciclomotori e motocicli e motocarri
- Tariffa fissa con maggiorazione di "Pejus" ovvero Tariffa Fissa, in caso di sinistrosità per tutti gli altri veicoli

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 11/14   |

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE**  
**Sempre operanti**

**A) CARICO E SCARICO**

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

**\* B) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali), sino ad un massimo di € 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

**C) RC DEI TRASPORTATI**


L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

- D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA** L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

**E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
- a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 12/14   |

12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
  - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
  - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

#### **F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la

responsabilità del conducente per i predetti danni.

#### **G) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI**


La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

#### **L) GARANZIA TRAINO**

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | COPERTURA ASSICURATIVA<br>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>U.O. ASSICURAZIONI E G.S. |
|   | CAPITOLATO  | Data: LUGLIO 2016                                      |
|   |   | PAGINE 13/14   |

#### SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE

##### Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

| Garanzia   | Limiti di indennizzo        | Scoperto e/o franchigia |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Carico e scarico (Lettera A Cond. Aggiuntive)              | € 1.000.000,00 per sinistro | Nessuno                 |
| Ricorso terzi da incendio (Lettera B Cond. Aggiuntive)     | € 500.000,00 per sinistro   | Nessuno                 |
| Soccorso Vittime della strada (Lettera D Cond. Aggiuntive) | € 500,00= per sinistro      | Nessuno                 |
| Danni a cose di terzi trasportati (Lettera F Cond. Agg.)   | € 1.500,00 per sinistro     | Nessuno                 |

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Il Contraente

La Società


Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

Art. 3 (Norme che regolano l'Assicurazione)  
 Art. 4 (Norme che regolano l'Assicurazione)  
 Art. 7 (Norme che regolano l'Assicurazione)  
 Art. 9 (Norme che regolano l'Assicurazione)  
 Art. 11 (Norme che regolano l'Assicurazione)

Recesso per sinistro  
 Durata del contratto  
 Foro competente  
 Forma delle comunicazioni  
 Obbligo di fornire i dati sui sinistri

Il Contraente

La Società

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>COPERTURA ASSICURATIVA<br/>RESPONSABILITA' CIVILE AUTO</b> | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br/>U.O. ASSICURAZIONI E G.S.</b> |
|   | <b>CAPITOLATO</b>   | Data: LUGLIO 2016  |
|   |   | PAGINE 14/14   |

### DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

### MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto – Normativa Generale.